



Originale

# COMUNE DI CEVA

PROVINCIA DI CUNEO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18

### OGGETTO:

**APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL  
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

L'anno duemilaotto addì quattro del mese di giugno nella sala delle adunanze consiliari, il Consiglio comunale è stato convocato per le ore venti e minuti trenta con avvisi scritti recapitati a norma di legge, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione. Disposto ed effettuato l'appello, risultano presenti i signori;

Cognome e Nome	Presente
1. Dr.ALCIATI DAVIDE - Sindaco	Sì
2. Dr. BOCCARDO GIAMPAOLO - Vice Sindaco	Sì
3. GIGLIOTTI FRANCESCO - Assessore	Sì
4. LINGUA ONORATO - Assessore	Sì
5. NAN ALESSANDRO - Assessore	Sì
6. BOTTERO GIUSEPPE - Assessore	Sì
7. Ing.RAINERI ROMANO - Assessore	Sì
8. CAJRO ALBERTO - Consigliere	Sì
9. ALTARE MARCO - Consigliere	Sì
10. SEVEGA PAOLO - Consigliere	Sì
11. GIUGALE ROSANNA - Consigliere	Sì
12. GHISOLFI DANIELE - Consigliere	Sì
13. GULA MASSIMO - Consigliere	Sì
14. STIRIANOTTI ENRICO - Consigliere	Sì
15. FERRERO NADIA - Consigliere	Sì
16. GARELLI GIANLUCA - Consigliere	Sì
17. CARLOTTO PIERO - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 17
	Totale Assenti: 0

Assiste l'adunanza la Segretaria Comunale Signora LUCIANO D.ssa Patrizia la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dr.ALCIATI DAVIDE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta

- A relazione del Sindaco, che procede alla lettura della seguente proposta di deliberazione:

**RICHIAMATE:**

- ⊙ La delibera consiliare n. 22 del 30 aprile 1992, esecutiva a norma di Legge, di approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria;
- ⊙ le delibere di Giunta Comunale n. 63 del 08/05/2006 e n. 63 del 21 aprile 2004;

- Ritenuto di integrare ed apportare modifiche al vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria al fine di superare alcune difficoltà pratiche riscontrate nella sua applicazione e poter accogliere le eventuali richieste di cittadini in ordine alla traslazione delle ceneri della salma in loculi di familiari e la retrocessione di loculi, non contemplate dal vigente regolamento;

RITENUTO opportuno prevedere questi casi ed apportare al Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale le modifiche di cui all'allegato A), recependo anche alcuni indirizzi dati dalla Giunta Comunale ( delibere 63/2006 e 63/2004)

- Visto il DPR 285/90;

- Vista la legge 30/03/2001 N° 130;

- Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18/8/2000, N. 267 e s.m.i.;

- Visti i pareri in ordine alla proposta di deliberazione presente, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi e contenuti nel documento agli atti e da inserire nell'atto presente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 2000/267;

si propone al Consiglio Comunale

1) Di modificare ed integrare il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/04/1992, al fine di disciplinare alcuni casi che si sono presentati e che non sono contemplati nel vigente regolamento.

2) Di approvare pertanto le modifiche al regolamento di polizia mortuaria come risultano dall'allegato A) che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Quindi:

- Considerata l'urgenza dell'esecuzione della presente deliberazione;

- Visto l'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000, N. 267 e s.m.i.;

si propone al Consiglio con successiva votazione espressa per alzata di mano di dichiarare la deliberazione presente immediatamente eseguibile.

Nel corso della lettura, è entrato il consigliere Gula. (presenti 17)

Il Sindaco chiede se vi sono interventi in merito alle proposte di modifica del Regolamento comunale di polizia mortuaria, presentate al secondo punto dell'ordine del giorno.

Non risultando interventi, il Sindaco pone in votazione il secondo punto dell'ordine del giorno, votazione che espressa per alzata di mano riporta il seguente risultato:

Presenti 17 votanti 17 favorevoli 17 contrari = a seguito della quale

**IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA**

1) Di modificare ed integrare il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/04/1992, al fine di

disciplinare alcuni casi che si sono presentati e che non sono contemplati nel vigente regolamento.

2) Di approvare pertanto le modifiche al regolamento di polizia mortuaria come risultano dall'allegato A) che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

E SUCCESSIVAMENTE :

- Considerata l'urgenza dell'esecuzione della presente deliberazione;

- Visto l'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000, N. 267 e s.m.i.;

con successiva votazione UNANIME espressa per alzata di mano delibera di dichiarare la deliberazione presente immediatamente eseguibile.

## **Allegato a) alla deliberazione cc 18/2008**

### **MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POIZIA MORTUARIA**

#### **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

Polizia mortuaria nel Comune.

La polizia mortuaria comunale comprende tutte le funzioni demandate al Comune in relazione alle morti delle persone.

Dette funzioni sono svolte dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale, con la collaborazione dell'Ufficio di Stato Civile, dell'Ufficio Urbanistica, dell'Ufficio Tecnico, dell'Ufficio di Polizia Municipale.

L'ufficio di Stato Civile provvede a ricevere le denunce di morte, alla stesura degli atti di morte, alle eventuali segnalazioni all'autorità giudiziaria nei casi sospetti di reato, alla normale autorizzazione alla sepoltura.

L'Ufficio Urbanistica redige i Piani Regolatori dei Cimiteri Comunali, esamina i progetti dei lavori da eseguire dai privati nell'interno dei cimiteri e sottopone i tali progetti all'esame ed all'approvazione della competente Commissione Comunale Edilizia.

L'Ufficio tecnico redige la pianta dei Cimiteri, redige o fa redigere i progetti relativi a nuovi padiglioni da costruire da parte del Comune, a lavori di manutenzione dei beni comunali all'interno dei cimiteri, dirige e controlla il personale comunale addetto ai cimiteri.

L'Ufficio di Polizia Municipale da pareri al Sindaco sugli itinerari da prescriversi per l'accompagnamento funebre.

#### **Sostituire l'articolo 50:**

1. Nei cimiteri del capoluogo e delle Frazioni ( Poggi San Siro, Poggi Santo Spirito, Mollere, Malpotremo,) devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione :

- a) Le salme ed i resti mortali delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) Le salme ed i resti mortali delle persone morte fuori del Comune ma aventi in esso in vita la residenza;
- c) Le salme ed i resti mortali delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero stesso.
- d) I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'articolo 7 del Dpr 285/1990, i cui genitori sono residenti nel comune.
- e) le salme ed i resti mortali di persone un tempo residenti in vita nel Comune ( ultima residenza prima del trasferimento in casa di cura) e che al momento del decesso sono invece residenti in altri comuni per motivo di ricovero in strutture socio assistenziali e/o sanitarie.
- f) le salme ed i resti mortali di persone residenti altrove, che al momento del decesso non abbiano il coniuge o genitori o figli o fratelli e sorelle nel luogo di residenza e conservino in questo Comune il coniuge, i genitori, i figli o fratelli e sorelle anche eventualmente già defunti.

2. Le concessioni cimiteriali relative a loculi / cellette ossario nei casi di cui alle precedenti lettere e) e f) comportano la corresponsione di un prezzo maggiorato secondo le tariffe deliberate dalla Giunta comunale.-

#### **Sostituire l'articolo 51: MANUTENZIONE E PULIZIA DEI BENI COMUNALI**

1. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali all'interno del recinto cimiteriale, così come la pulizia di detti beni è affidata di norma al personale dipendente dall'Ufficio Tecnico Comunale.
2. I lavori di manutenzione straordinaria possono anche essere affidati a ditte esterne, ed in tale eventualità le modalità di esecuzione di detti lavori saranno stabilite in uno speciale capitolato.
3. I concessionari di sepolcreti privati devono provvedere direttamente alla manutenzione ed alla conservazione dei loro beni.

#### **Art. 51 bis - MANUTENZIONE GIARDINI E AREE VERDI**

1. Il Comune si riserva di provvedere alla manutenzione dei giardini, alberi e aree verdi dei cimiteri sia con personale comunale, sia mediante appalto.
2. Nella eventualità della seconda ipotesi, le modalità di esecuzione di questo servizio saranno concretate in uno speciale capitolato.

#### **Art. 51 ter -PERSONALE COMUNALE ADDETTO AI CIMITERI.**

##### **- VIGILANZA**

1. La vigilanza sull'esecuzione dei servizi di polizia mortuaria è affidata all'Ufficio di Stato Civile.
2. La vigilanza tecnica dei servizi di manutenzione e sorveglianza dei cimiteri è affidata all'Ufficio Tecnico.

#### **Art. 52 è così sostituito - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI**

Il personale destinato dall'Ufficio Tecnico ai servizi cimiteriali deve vestire in modo decoroso e appropriato.

A tale personale sono assegnate le seguenti mansioni:

- a) per ogni cadavere ricevuto, ritirano e conservano presso l'Ufficio il permesso di seppellimento e registrano giornalmente, sopra apposito registro vidimato dal Sindaco:
  - le inumazioni
  - le tumulazioni di salme, di resti ossari e cinerari
  - le esumazioni
  - le estumulazioni
  - il ricevimento o il trasporto fuori Comune di salme, resti ossari e ceneri
- b) per ogni ingresso in cimitero registrano nome e cognome del defunto o dei resti ossari o cinerari, la data di nascita e di morte.
- c) curano che i defunti siano collocati nel posto destinato alla sepoltura risultante dallo speciale permesso rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile;
- d) provvedono alla chiusura del loculo, della celletta ossario e della fossa se trattasi di inumazione;
- e) provvedono all'apertura e chiusura del cimitero, secondo l'orario prefissato laddove non sono funzionanti dispositivi automatici di apertura e chiusura dei cancelli;
- f) debbono curare la pulizia dei locali adibiti ad osservazione dei cadaveri ed alla camera mortuaria, nonché alla custodia degli oggetti ed attrezzi usati per servizio nel cimitero;
- g) debbono fornire ai visitatori le informazioni a loro richieste;
- h) debbono vigilare che nell'interno del cimitero non sia recato danno o e sfregio ai manufatti ed agli oggetti, sia di proprietà comunale o privata;
- i) sono incaricati di verificare che nell'interno del cimitero non sia eseguito alcun lavoro da parte di privati senza le prescritte autorizzazioni;

- j) debbono vietare sia l'introduzione che il trasporto fuori dal cimitero di salme, resti ossari e cinerari, manufatti, croci, lapidi, corone, etc. senza le prescritte autorizzazioni;
- k) debbono provvedere allo sgombero della neve nel cimitero, lungo i viali e nei luoghi indicati per le inumazioni o tumulazioni;
- l) preparare le fosse ed i loculi, secondo gli ordini che gli saranno impartiti dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- m) compiere tutte le operazioni di pulizia dei viali, dei porticati, di tutti i passaggi, allo scopo di tenere ordinato e pulito il cimitero in ogni sua parte.

#### **Art. 52 Bis -Aggiunto COMPORTAMENTO DEL PERSONALE**

Il personale destinato dall'Ufficio Tecnico al servizio cimiteri, nell'espletamento delle mansioni, devono attenersi scrupolosamente alle norme previste dal presente Regolamento, vestire la divisa loro assegnata e mantenerla in stato decoroso, tenere costantemente contegno prudente ed educato, astenersi da ogni parola o atto che possa offendere il rispetto e la pietà dovuta al luogo dove espletano le proprie mansioni.

#### **Art. 52 Ter DIVIETI AL PERSONALE**

A tutto il personale addetto ai cimiteri è vietato eseguire qualsiasi lavoro nei cimiteri o fuori per conto di privati nelle ore di ufficio.

Esso non potrà richiedere od accettare competenze alcune, sotto qualsiasi forma, per servizi o prestazioni richieste da terzi, inerenti alle tombe private.

#### **Articolo 56 bis PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

1. Per ciascun cimitero il Comune elabora il Piano Regolatore Cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno venti anni.
2. Il Piano Regolatore Cimiteriale è adottato dal Consiglio Comunale ed è sottoposto al parere preliminare dell'ASL competente per il territorio.
3. Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:
  - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi nota da organismi nazionali competenti;
  - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossario, di nicchie cinerarie, i rapporto alla durata delle concessioni;
  - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
  - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati.
4. Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse

**Articolo 57: eliminare i commi 3 e 4 ( abrogati dalla legge 166 del 1 agosto 2002 art.28 secondo comma: Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali. )**

#### **Articolo 67 bis aggiungere: " orario di apertura dei cimiteri"**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo orari stabiliti dal Sindaco.
2. Un esemplare di tali orari sarà tenuto affisso in permanenza all'entrata del cimitero

#### **Art. 67 ter aggiungere – Norme di comportamento nei cimiteri**

1. Nei cimiteri comunali è assolutamente vietato:
  - a) l'ingresso ai minori di anni 12 se non accompagnati da persona adulta;
  - b) l'ingresso a persone in stato di ebbrezza, o che con il loro contegno giustifichino il timore di possibili disordini;
  - c) l'ingresso a coloro che non risultino vestiti decorosamente od in modo tale da minorare la serietà del luogo;
  - d) introdurre cani, anche se tenuti al guinzaglio;
  - e) introdurre biciclette o qualsiasi altro veicolo che non sia per ragioni di servizio;
  - f) introdursi con casse, ceste o involucri contenenti oggetti non attinenti al luogo;
  - g) schiamazzare, giocare o comunque arrecare disturbo alla quiete del luogo;
  - h) asportare indebitamente da sepolcreti privati, loculi, ossari, tombe e cappelle, fiori, vasi, tovaglie o altri addobbi;
  - i) questuare ove per "questua" si intende la richiesta di denaro a titolo personale;
  - j) affiggere manifesti o scritti sui muri interni ed esterni;
  - k) danneggiare fiori, vasi, portafiori o addobbi di qualsiasi sorta.
  - l) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o monumenti, scrivere sui lapidi o sui muri;
  - m) Svolgere qualsiasi attività commerciale, disturbare in qualsiasi modo i visitatori, fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire o deporre indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta e materiale pubblicitario. Tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero.
  - n) Prendere fotografie dei cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione della direzione, e si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura.
3. Nella zona adiacente il cimitero è vietato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione dell'autorità competente previo parere favorevole sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo con il luogo soggetto a tutela.
4. Alle imprese di onoranze funebri è fatto divieto ogni condotta, comportamento o azione che, in violazione dei canoni del corretto esercizio delle proprie attività, tenuto conto dell'esigenza dello scrupoloso rispetto della pietà dei defunti, risultino volte a procurarsi ordini e commesse anche mediante l'ausilio di soggetti terzi che possano favorire tali pratiche; è vietato fare pubblicità presso i locali degli uffici pubblici; è fatto divieto di sospendere il servizio già assunto e predisposto per eventuali contestazioni riguardanti gli onorari o altri motivi privati;

#### **Art. 67 quater –Lavori eseguiti da privati nei cimiteri.**

1. Nessun lavoro potrà essere compiuto da privati, nell'interno dei cimiteri, fuori dell'orario di apertura per l'accesso del pubblico e senza aver esibito al custode del cimitero le prescritte autorizzazioni.
2. Non è permesso eseguire lavori di qualsiasi genere nei giorni festivi.
3. Nel periodo commemorativo dei defunti e cioè dal 15 Ottobre al 2 Novembre di ogni anno - dovrà cessare qualsiasi lavoro di costruzione, manutenzione o sistemazione a padiglioni comunali, tombe private da parte del personale comunale o privato ed i cimiteri dovranno

essere sgombrati dai materiali di costruzione. I lavori in corso a tali epoche potranno essere ripresi dopo il 2 Novembre.

#### **Art. 75 ter – SEPOLTURA PER INUMAZIONE DI PERSONE DI COMPROVATA POVERTA'**

Le salme di persone in stato di comprovata povertà se sole, o la cui famiglia risulti in stato di assoluta indigenza, residenti nel Comune, saranno inumate nei campi comuni dei cimiteri comunali a cura e spese del Comune.

#### **Art. 77 bis Tumulazione a completa capienza del sepolcro.**

1. E' consentita la collocazione di piu' cassette ossario od urne cinerarie in un unico tumulo, fino alla capienza dello stesso, presente il feretro, per consentire il ricongiungimento familiare con il coniuge, con i parenti di primo grado o di secondo grado in linea collaterale o con soggetti a cui il defunto era legato da vincoli affettivi, per disposizione testamentaria del de cuius regolarmente espressa o previo consenso scritto espresso dagli eredi. I resti o le ceneri di ciascuna salma devono essere collocati in apposita cassetta. La presente disposizione si applica ai loculi costruiti dopo la circolare del Ministero della Sanità del 24 giugno 1993, n.24.
2. Negli ossari vuoti è consentita , fino alla capienza della celletta ossario o celletta cineraria, la collocazione di due urne cinerarie con i medesimi criteri di cui al comma 1. Negli ossari in cui è già depositata una cassetta contenente resti mortali non è possibile depositare urne cinerarie per motivi di spazio.
3. E' a carico del richiedente, oltre alla spesa per la verifica della capienza, la tariffa in vigore relativa all'ingresso di ogni singola cassetta o urna cineraria nei loculi o cellette di cui ai commi precedenti.

#### **Articolo 77 ter**

1. La tumulazione di feretri, di cassette di resti mortali o di urne cinerarie , nei loculi sono soggette a concessione della durata di anni 30 e 50 , rinnovabile.
2. La tumulazione di cassette di resti mortali o di urne cinerarie nelle cellette ossario costruite dal Comune sono soggette a concessione della durata di anni 50, rinnovabile  
Il prezzo della concessione è stabilito con provvedimento deliberativo della Giunta Comunale.
2. E' ammessa la concessione di loculi o di cellette ossario a persone in vita , residenti del Comune.
3. E' consentita la tumulazione provvisoria di una salma a richiesta dei familiari del defunto in via del tutto eccezionale e per una durata limitata ad un massimo di anni tre.
4. IL Comune puo' autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, in appositi loculi individuati fra quelli disponibili previo pagamento di un canone stabilito dalla Giunta Comunale nei seguenti casi:
  - A) qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private o in loculi ancora da costruire dal Comune e che non siano ancora disponibili;
  - B) qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private ove già esistano salme per le quali è necessario procedere all'estumulazione al fine di effettuare una nuova tumulazione;



- C) qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.
5. Nel caso in cui il familiare non procederà alla tumulazione definitiva entro i termini stabiliti, il Comune procederà all'assegnazione del loculo a titolo definitivo con addebito del pagamento del prezzo intero di concessione senza cioè decurtare dal prezzo il canone già versato per la tumulazione provvisoria.
6. E' consentita con modalità analoghe la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie in cellette ossario.

#### **Articolo 77 quater**

1. Nel caso di retrocessione di loculi al richiedente sarà restituita una quota dei corrispettivi a suo tempo pagati al netto dell'Iva, pari al prezzo complessivo diviso il periodo di concessione e moltiplicato per gli anni di utilizzo della concessione stessa. ( ex delibera g.c. 63/2006)
2. I loculi liberati dai feretri a seguito di estumulazioni ordinarie o straordinarie ritornano in possesso del Comune che ne può disporre la nuova concessione alla tariffa in vigore all'atto della nuova concessione.

#### **Articolo 77 quinter ( gc 63/2004)**

1. I cittadini nell'ambito della fruizione dei servizi cimiteriali devono osservare i seguenti indirizzi e norme di comportamento:
- sistemazione lapide in loculo ed ossario :  
Il vaso porta fiori deve essere fissato nella parte sinistra di chi guarda.  
La luce votiva deve essere composta con caratteri romani.  
L'epigrafe deve essere composta con caratteri romani  
Non devono essere posizionati vasi di fiori sul pavimento in corrispondenza di loculi ed ossari
  - tumulazione:  
la lapide che si colloca sulla sepoltura effettuata nella terra deve rispettare le seguenti dimensioni :  
altezza massima : cm 95 lapide con epigrafe e foto del defunto  
larghezza massima : cm 60  
lunghezza massima: cm 160  
altezza massima della lapide posta sul tumulo : cm 20
  - edicole funerarie -  
Le edicole funerarie devono essere costruite in progressione, rispettando i lotti fissati ed i tempi prescritti per la costruzione  
Nel terreno non devono essere piantati alberelli di alcun genere
  - Le iscrizioni delle lapidi sia dei loculi che degli ossari che delle sepolture nella terra e delle edicole funerarie dovrebbero essere fatte usando esclusivamente caratteri romani.

#### **Articolo 92 cosi' sostituito:**

##### **EDICOLE FUNERARIE PRIVATE**

1. Le concessioni di aree per edicole funerarie private sono regolate dalle norme contenute negli artt. dal 90 al 94 del D.P.R. 10/09/1990, n° 285. e s.m.i.
2. Il prezzo della concessione al metro quadrato è stabilito con provvedimento deliberativo dal Giunta Comunale.

3. Con l'atto della concessione il Comune può imporre al concessionario determinati obblighi tra cui quello di costruire l'edicola entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.
4. Le concessioni di aree per edicole funerarie hanno la durata di anni 50 ed alla scadenza possono essere rinnovate pagando la tariffa vigente in quel momento.
5. Ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero, il Sindaco potrà revocare le concessioni e rientrare gratuitamente in possesso di quei sepolcreti, concessi anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975, n° 803, che risultino in stato di abbandono e purchè siano trascorsi almeno 50 anni dall'ultima tumulazione.
6. Nel caso specifico, il Sindaco - previa comunicazione notificata al concessionario o agli eredi di questi, o, quando questi non siano conosciuti, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni 30 (trenta) consecutivi, revocherà la concessione rientrando gratuitamente in possesso dell'area.
7. Identica procedura verrà seguita anche quando, pur non sussistendo una insufficienza di aree da destinare a sepolcreti privati, si avranno sepolture fatiscenti e in stato di completo abbandono.
8. I resti mortali giacenti in detti sepolcreti privati saranno, a cura del Comune, raccolti in apposite cassette di zinco con l'indicazione della famiglia alla quale la tomba apparteneva e collocati in loculi ossari per un periodo di anni 10 (dieci), decorsi i quali i resti suddetti saranno collocati nell'ossario generale.
9. La decorrenza cinquantennale inizia dal giorno della domanda di concessione.
10. Gli impresari di pompe funebri ed i loro familiari non potranno essere concessionari di alcuna area per conto terzi.
11. Il relativo contratto verrà stipulato su esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento del prezzo stabilito.
12. Le spese per gli atti di concessione dell'area sono a completo carico del concessionario .

#### **Articolo 93 così sostituito: Diritto di uso delle edicole funerarie private**

1. Nei cimiteri possono essere assegnate a persone fisiche, persone giuridiche, Enti morali aree per la costruzione di tombe di famiglia e cappelle.
2. La concessione di aree per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di tombe di famiglia e cappelle può essere assegnata in primis ai residenti, in secondo luogo anche a non residenti aventi almeno uno dei seguenti requisiti certificabili:
  - a) essere nato a Ceva
  - b) essere stato residente a Ceva .

La tumulazione nell'edicola funeraria è consentita, oltre che per la salma del concessionario, per quella dei suoi ascendenti, discendenti e collaterali entro il terzo grado, del coniuge, oltre a quelle dei suoceri, dei generi e delle nuore. Tra gli ascendenti sono altresì compresi il patrigno, la matrigna, gli adottanti, e tra i figli anche gli affiliati naturali, legittimi e adottati. Sono inoltre fatte salve le limitazioni stabilite dal concessionario nell'atto di concessione e nelle disposizioni di ultima volontà.

La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, è consentita qualora, in presenza di richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

La concessione cimiteriale relativa ad una edicola funeraria è considerata cosa fuori commercio, non cedibile a terzi, tranne che al Comune ed ai parenti ed affini entro il quarto grado.

La concessione cimiteriale relativa ad una edicola funeraria è trasmissibile, inoltre, in via di successione, tanto legittima quanto testamentaria.

Può essere consentita la tumulazione provvisoria di salma in una edicola funeraria privata nei seguenti casi:

- a) in attesa che il Comune, momentaneamente sprovvisto, predisponga nuovi loculi;
- b) in attesa che il richiedente, già concessionario di un'area cimiteriale nei cimiteri comunali, edifichi la tomba di famiglia;
- c) in attesa che il Comune predisponga altri loculi, essendo quelli disponibili comunali di non gradimento del richiedente;

#### **Art. 94 così' sostituito - COSTRUZIONE DI EDICOLE FUNERARIE PRIVATE**

1. I singoli progetti di costruzione dei sepolcreti privati debbono essere approvati dai competenti organi comunali, su conforme parere della Commissione Edilizia Comunale.
2. La richiesta di permesso di costruire deve essere presentata entro un massimo di anni due dalla concessione dell'area, pena la decadenza della concessione medesima.
3. I lavori di costruzione dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di inizio dei lavori, fatti salvi i casi di forza maggiore riconosciuti dal Sindaco.
4. La mancata esecuzione dei lavori nel termine fissato o prorogato, importa la decadenza della concessione ed in questo caso il concessionario avrà diritto alla restituzione solamente più del 50% della somma corrisposta all'atto della concessione.
5. I concessionari dovranno provvedere a mantenere i manufatti ed i monumenti in stato solido e decoroso.
6. Il Comune potrà provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida da farsi con notifica al concessionario o, se sconosciuto, con pubblicazione per giorni 30 all'Albo Pretorio del Comune ed all'ingresso del Cimitero.
7. La chiusura dei loculi delle edicole funerarie private, a seguito di tumulazione di salma, viene eseguita dal personale comunale addetto ai servizi cimiteriali. Per tale operazione dovrà essere corrisposto al Comune un rimborso spese il cui importo sarà determinato con deliberazione della Giunta Comunale.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
Dr.ALCIATI DAVIDE

Il Segretario Comunale  
LUCIANO D.ssa Patrizia

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 10/06/2008 al 25/06/2008, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs 18/8/2000 n.267.

Ceva, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
LUCIANO D.ssa Patrizia

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

- A richiesta di un quinto dei Consiglieri, per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate (art.127, 1° comma, D.Lgs 18/8/2000 n.267.)
  - E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal ..... al ....., senza reclami.
- 

### **DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA .....**

- Dichiarazione di Immediata Eseguitività (art.134, 4° comma, D.Lgs 18/8/2000 n.267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs 18/8/2000 n.267.)
  - Dell'atto (art.134, 1° comma, D.Lgs 18/8/2000 n.267.)
  - Dall'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante (art.133, 2° comma, D.Lgs 18/8/2000 n.267.)

Il Segretario Comunale  
LUCIANO D.ssa Patrizia